

N. 48814/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filippo D'Aquino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48814/2013 promossa da:

B. P. E. R. SOC. COOP. (c.f. FRMNTN64L08B085X), rappresentato e difeso dall'Avv. FORMARO ANTONIO (c.f. FRMNTN64L08B085X), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE

contro
M. F. (c.f. BATTAGLIESE GUIDO LUIGI (c.f. BTTGLG64M14F205P), elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 56 20129 MILANO

CONVENUTO

contro
P. & A. E SRL (c.f.), rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE GUIDO LUIGI (c.f. BTTGLG64M14F205P), elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 56 20129 MILANO

CONVENUTO

Nonchè con l'intervento di
C. V. S.C. (C.F.), rappresentato e difeso dall'avv. PESENTI MARCO e dall'avv. CIPOLLA LUCIANA (CPLLCN69E65F205Y) VIA CORREGGIO 43 27100 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

PER L'ATTORE; Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, nel merito in via principale:

- accertare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. dell'atto di dotazione di beni a trust del 16 maggio 2012 a ministero del notaio Dott. Lorenzo Stucchi, rep. n.



, racc. n. , registrato il 31 maggio 2012 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Lodi al numero serie IT, con cui il sig. F M ha dotato il "TRUST ", dei seguenti beni immobili di sua proprietà:

Nel Comune di Milano, Via , appartamento posto al piano rialzato composto da due locali oltre i servizi con annesso vano al piano secondo sottotetto, censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel Comune di Milano, via laboratorio con uffici tecnici posto al piano terreno del Fabbricato 3 con soppalco ed annessi tre posti auto siti al piano terreno nel parcheggio C e due posti auto siti al piano terreno nel parcheggio A, il tutto censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

IL CASO.it

Nel Comune di Milano monocale con servizio posto al piano terzo, con diritto ai servizi comune allo stesso piano censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel comune di Milano Via fabbricato da cielo a terra costituito da appartamento posto al piano terreno composto da tre locali oltre i servizi con annesso box in corpo staccato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel Comune di Aprica Via nel complesso denominato " abitazione interno composta da cantina al piano terra, soggiorno con cucina, servizio e tre cantine al piano primo, due camere, disimpegno e servizio al secondo piano, il tutto collegato da scala interna con annessi posto auto al piano terreno e box al piano interrato nonché antistante e retrostante giardino di pertinenza, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Aprica come segue:



Nel Comune di Campione d'Italia via _____, le seguenti porzioni immobiliari:

appartamento posto al piano secondo composto da tre locali oltre i servizi con annesso vano di cantina posto al piano seminterrato;
posto auto sito al piano seminterrato
il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Campione d'Italia come segue:

e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inesistenza o l'inefficacia dell'atto de quo nei confronti di B _____ P _____ E _____ R _____ SOC. COOP

In via subordinata:

- Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardo il seguente atto di dotazione di beni in trust: atto di dotazione di beni a trust del 16 maggio 2012 a ministero del notaio Dott. Lorenzo Stucchi, rep. n. _____, racc. n. _____, registrato il 31 maggio 2012 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Lodi al numero _____ serie IT, con cui il sig. F _____ M. _____ ha dotato il "TRUST _____", dei seguenti beni immobili di sua proprietà:

Nel Comune di Milano, Via _____ appartamento posto al piano rialzato composto da due locali oltre i servizi con annesso vano al piano secondo sottotetto, censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel Comune di Milano, via _____, laboratorio con uffici tecnici posto al piano terreno del Fabbricato 3 con soppalco ed annessi tre posti auto siti al piano terreno nel parcheggio C e due posti auto siti al piano terreno nel parcheggio A, il tutto censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:



Nel Comune di Milano Via _____ monocale con servizio posto al piano terzo, con diritto ai servizi comune allo stesso piano censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel comune di Milano Via _____ fabbricato da cielo a terra costituito da appartamento posto al piano terreno composto da tre locali oltre i servizi con annesso box in corpo staccato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel Comune di Aprica Via _____ nel complesso denominato " _____ " abitazione interno composta da cantina al piano terra, soggiorno con cucina, servizio e tre cantine al piano primo, due camere, disimpegno e servizio al secondo piano, il tutto collegato da scala interna con annessi posto auto al piano terreno e box al piano interrato nonché antistante e retrostante giardino di pertinenza, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Aprica come segue:

Nel Comune di Campione d'Italia via _____ le seguenti porzioni immobiliari:
appartamento posto al piano secondo composto da tre locali oltre i servizi con annesso vano di cantina posto al piano seminterrato;
posto auto sito al piano seminterrato
il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Campione d'Italia come segue:

e, per l'effetto, dichiararlo revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. e pertanto inefficace nei confronti della stessa Banca.

- rigettare la domanda proposta in via subordinata da parte convenuta per le ragioni esposte in atti, in quanto palesemente infondata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per i convenuti: come da fogli allegati a verbale di udienza del 10.02.2015.

Per il TERZO INTERVENUTO: Nel merito:



dichiarare legittimo e ammissibile l'intervento volontario spiegato da C. V s.c. e, per l'effetto, ritenute fondate le domande proposte dall'interveniente - In via principale:

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare la simulazione assoluta, e per tale motivo, conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di dotazione di beni in trust del 16 maggio 2012, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano I in data 1.06.2012 ai nn. 20369/27931, presso la Conservatoria dei RR.II. di Sondrio in data 5 giugno 2012 ai nn. 5283/6467 e presso la Conservatoria dei RR.II. di Como in data 4.06.2012 ai nn. 9570/13522, a rogito del Notaio Dott. Lorenzo Stucchi di Lodi, n. rep. e n. racc. con il quale il sig. F. M. o dotava il Trust denominato " ", in particolare, dei seguenti beni immobili:

"in Comune di Milano, via appartamento posto al piano rialzato composto da due locali oltre i servizi con annesso vano al piano secondo sottotetto, censito nel Catasto Fabbricati di Milano come segue: foglio mappale subalterno

in comune di Milano via laboratorio con uffici tecnici posto al piano terreno del Fabbricato 3 con soppalco ed annessi tre posti auto siti al piano terreno nel parcheggio C e due posti auto siti al piano terreno nel parcheggio A, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Milano come segue:

In Comune di Milano via monolocale con servizio posto al piano terzo, con diritto al servizi comune allo stesso piano censito nel Catasto Fabbricati di Milano come segue: F

In Comune di Milano via fabbricato da cielo a terra costituito da appartamento posto al pian terreno composto da tre locali oltre i servizi con annesso box in corpo staccato, il tutto censito nel catasto fabbricati di Milano come segue:

In Comune di Aprica



snc, nel complesso denominato " ", abitazione interno 10 composta da cantina al piano terra, soggiorno con cucina, servizio e tre cantine al piano primo, due camere, disimpegno e servizio al secondo piano, il tutto collegato da scala interna con annessi posto auto al piano terreno e box al piano interrato nonché antistante e retrostante giardino di pertinenza, il tutto censito nel catasto Fabbricati di Aprica come segue:

In Comune di Campione d'Italia, via " ", le seguenti porzioni immobiliari: a) appartamento posto al piano secondo composto da tre locali oltre i servizi con annesso vano di cantina posto al piano seminterrato; b) posto auto sito al piano seminterrato - il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Campione d'Italia come segue:

5,
così come meglio descritti nell'atto a rogito del Notaio Dott. Lorenzo Stucchi di Lodi, n. rep. " " e n. racc. " "

b) Sempre nel merito, in via subordinata, previo accertamento che l'atto sopra indicato è assoggettabile al disposto dell'art. 2901 c.c., sussistendone i presupposti ivi previsti, revocare l'atto di dotazione di beni in trust del 16 maggio 2012, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 1 in data 1.06.2012 ai nn. 20369/27931, presso la Conservatoria dei RR.II. di Sondrio in data 5 giugno 2012 ai nn. 5283/6467 e presso la Conservatoria dei RR.II. di Como in data 4.06.2012, ai nn. 9570/13522, a rogito del Notaio Dott. Lorenzo Stucchi di Lodi, n. rep. 185321 e n. racc. 67483, con il quale il sig. F M dotava il Trust denominato " ", in particolare, dei seguenti beni immobili:

"in Comune di Milano, via " " appartamento posto al piano rialzato composto da due locali oltre i servizi con annesso vano al piano secondo sottotetto, censito nel Catasto Fabbricati di Milano come segue:

in comune di Milano via " " laboratorio con uffici tecnici posto al piano terreno del Fabbricato 3 con soppalco ed annessi tre posti auto siti al piano terreno nel parcheggio C e due posti auto siti al piano terreno nel parcheggio A, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Milano come segue:



IL CASO.it

così come meglio descritti
nell'atto a rogito del Notaio Dott. Lorenzo Stucchi di Lodi, n. rep. e n. racc.

- Dichiarare inefficace nei confronti del C. V. S.C. il predetto atto di dotazione di beni a "trust". In ogni caso, ordinare ai competenti Conservatori dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza. In via istruttoria:

In riferimento alla prova testimoniale richiesta dai convenuti, si ribadisce la non ammissibilità della stessa perché influente e non conducente ai fini di causa, riportandosi a quanto già esposto in atti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di ammissione della stessa, si insiste nella richiesta svolta di ammissione alla prova del contrario.



In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali.
Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalle controparti.

PREMESSO IN FATTO

L'attore, affermandosi creditore nei confronti di F. M. quale garante di R. E. SPA, ha proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti del debitore F. chiedendo di accertarsi in via principale la simulazione assoluta e in subordine la revocatoria ordinaria dell'atto di dotazione di beni in *trust* del 16 maggio 2012 a ministero del notaio Dott. Lorenzo Stucchi, rep. n. , con cui il F. ha dotato il TRUST di diversi beni immobili siti in Milano, Aprica e Campione d'Italia. Il suddetto ricorso è stato notificato anche alla P. & A. SRL (P&A), in qualità di *trustee pro tempore* del TRUST

Deduce parte attrice di avere ripetutamente chiesto all'obbligato principale e al garante, stante la perdurante esposizione debitoria, di rientrare e di avere con lettera raccomandata a.r. del 25.05.2012 comunicato la revoca degli affidamenti. Deduce la natura simulata del *trust* in virtù della tempistica (istituito pochi mesi dopo la stipula della fideiussione) e in sostanziale concomitanza con le comunicazioni pervenute dalla Banca finalizzate alla revoca dei rapporti creditizi, nonché in virtù del fatto che nel *trust* siano stati conferiti tutti i beni immobili del debitore, nonché del fatto che il beneficiario non sia stato chiaramente identificato se non nel medesimo disponente, nonché del fatto che manchi un Guardiano, nonché nella incertezza sull'effettiva attività svolta dal *trustee*, nonché infine "nella conoscenza da parte del disponente della propria situazione debitoria antecedente la stipula dell'atto". In subordine l'attore chiede accertarsi la inefficacia del suddetto *trust* deducendo che le circostanze a fondamento della domanda di simulazione costituiscono elementi sintomatici del *consilium fraudis*, sussistendo tutti fatti costitutivi della domanda ex art. 2901 c.c.

Si sono costituiti in giudizio separatamente il F. , nonché, in qualità di *trustee pro tempore*, P. & A. SRL (P&A), chiedendo (previo mutamento del rito) il rigetto delle domande dell'attore. Deducono i convenuti, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., apparendo contraddittorie le conclusioni formulate, non potendo al contempo agire in giudizio sia per l'azione revocatoria sia per l'azione simulatoria pena l'inconciliabilità della prospettazione della interposizione fittizia con quella della frode ai creditori. Deducono i convenuti incertezza assoluta sull'identificazione della parte sostanziale, sia nella qualificazione del resistente F. (convenuto sia quale soggetto istituito il *trust* sia quale beneficiario dello stesso), sia nella indicazione del *trustee*, convenuto che deduce come nei suoi confronti il ricorrente si sia limitato a notificare il ricorso senza indicare nell'evocazione in giudizio quale sia la domanda che venga svolta nei suoi confronti, con conseguente violazione del contraddittorio. Deduce, inoltre, il F. l'infondatezza degli indici simulatori evidenziati dall'odierna attrice, di per sé non idonei ad esprimere alcun carattere simulatorio, né ad assurgere ad elementi presuntivi della simulazione. Parimenti, deduce l'infondatezza della domanda revocatoria, non essendo ancora sorto, al momento della stipula degli atti impugnati, alcun credito dell'istituto bancario nei confronti della società né (tantomeno) nei confronti del fideiussore; il fatto che tale



circostanza sia di per sé idonea ad escludere la presunzione della consapevolezza del pregiudizio invocato da controparte; ed infine l'insussistenza dell'*eventus damni*, non essendo dimostrato che l'odierno resistente abbia disposto di tutto il suo patrimonio ovvero che il patrimonio residuo sia incapiente.

Infine, deduce il F. quale sussistenza di una ipotesi di abuso del diritto e financo del processo, per avere, l'odierna attrice, promosso una azione di simulazione e di inefficacia avente ad oggetto alcune unità immobiliari, il cui valore commerciale è ampiamente superiore rispetto all'ammontare del credito fatto valere.

Nel corso del giudizio si è costituito il creditore intervenuto C. V. S.C., associandosi alla domanda di parte attrice. Il terzo si afferma creditore del F. quale garante di S. SRL per l'adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti della Banca, sino alla concorrenza dell'importo di Euro 180.000,00. A seguito della dichiarazione di fallimento dell'obbligata principale, il terzo deduce di avere intimato al garante F. con diffida del 2.01.2014, il pagamento dell'importo dovuto e di avere, successivamente, ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Infine, deduce di avere avuto contezza della costituzione del TRUST nel tentativo di reperire beni utilmente aggredibili per soddisfare le proprie ragioni creditorie. Il terzo intervenuto articola difese del tutto analoghe a quelle dell'attore, deducendo la natura simulata del *trust* da una serie di elementi indiziari (costituzione del *trust* all'atto di una pesante esposizione debitoria del F. quale garante di S. SRL, natura gratuita del *trust*, mancata individuazione del beneficiario, assenza del Guardiano). In subordine il creditore intervenuto chiede accertarsi la inefficacia del suddetto *trust* deducendo che le circostanze a fondamento della domanda di simulazione costituiscono altresì fatti costitutivi della domanda ex art. 2901 c.c.

Disposto il mutamento del rito, la causa è passata in decisione senza istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 - Il TRUST è stato istituito in data 2.04.2012, è regolato dalla legge di Jersey e prevede la designazione come *trustee* del convenuto P&A. I beneficiari del TRUST sono, oltre al disponente, anche i suoi familiari, individuati nel coniuge e nei due figli del disponente. Il *trust* non designa espressamente un Guardiano, ma attribuisce la facoltà revoca e nomina di un nuovo *trustee* in via congiunta al coniuge del disponente e ai "beneficiari finali", ossia ai discendenti del disponente.

L'odierno attore, già creditore da lunga data di R. E. SPA (docc. 1, 3 doc.) nonché del resistente F. quale fideiussore dal 18.02.2011 (doc. 4 ric.), ebbe a revocare gli affidamenti e a escutere la fideiussione in data 25.05.2012 (doc. 5 ric.), circa un mese dopo l'istituzione del menzionato *trust*, intimazione seguita da altra intimazione nel corso del mese di ottobre 2012 (doc. 6 ric.). Sono stati allegati al ricorso (depositato in forma telematica) anche gli estratti conto, ma gli stessi sono stati depositati in formato (con estensione) illeggibile. Poco prima della revoca degli affidamenti l'odierno convenuto F. e il *trustee*, l'altro convenuto P&A, stipularono per atto Notaio Stucchi in Milano in data 16.05.2012 Rep. N. un atto di dotazione di beni a "trust", oggetto della presente azione revocatoria (doc. 8 ric.).

Dal fascicolo del creditore intervenuto (creditore intervenuto in data 6.06.2014,



ossia prima della scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., termine scaduto alla data del 7.06.2014) emerge che il F. si è costituito fideiussore di altra società S in data 17.01.2011 (doc. 2 intervenuto), società costituita nel 2013 e dichiarata fallita nel dicembre 2013 (doc. 3 intervenuto). Il terzo creditore ha prodotto documento di riclassificazione dei bilanci (doc. 4), dal quale emerge che la società S, che ancora nel 2011 aveva patrimonio netto positivo, vede perdere integralmente i mezzi propri nel corso dell'esercizio 2012 (patrimonio netto negativo - 6.036.257,00), probabilmente anche a causa della caduta verticale del fatturato (da oltre Euro 7,8 mio a Euro 1,3 mio). Probabilmente di questa tensione finanziaria era edotta la stessa odierna banca terza intervenuta, posto che il rapporto di conto corrente di S, mostra sin dal mese di luglio 2012 (e fino alla chiusura dei rapporti) un lento e costante rientro dell'esposizione, pur non potendo predicarsi espressamente (alla luce delle singole movimentazioni) un congelamento del conto.

1.1 - Fatte tali premesse, le questioni poste nel presente giudizio concernono:

- la corretta incardinazione del contraddittorio (con particolare riferimento alla figura del *trustee*);

- la asserita nullità dell'atto di citazione per mancata individuazione della domanda proposta nei confronti di P & A SRL (P&A)

- il concorso dell'azione di simulazione con l'azione revocatoria;

- la asserita sproporzione del ricorso allo strumento revocatorio/simulatorio in ragione del complessivo valore dei beni conferiti in *trust* (argomento sul quale i convenuti insistono in conclusione di memoria di replica);

- la tardività dell'intervento del terzo creditore intervenuto;

- nel merito, la natura simulata del *trust* ovvero la sussistenza del *consilium fraudis* in virtù di indici presuntivi (conferimento di beni immobili nel *trust* attuato pochi mesi dopo la stipulazione della fideiussione e in sostanziale concomitanza con la revoca dei rapporti creditizi, conferimento in *trust* di tutti i beni immobili del debitore, asserita mancata individuazione del beneficiario, assenza del Guardiano).

1.3 - Deve ritenersi correttamente evocato il contraddittorio nei confronti del *trustee* oltre che del F, chiamato quest'ultimo in giudizio non quale beneficiario del *trust*, né propriamente quale disponente, ma in quanto soggetto che ha conferito nel TRUST una serie di beni immobili di sua proprietà. Il fatto che formalmente non risulti presa alcuna conclusione nei confronti del *trustee* è circostanza superata dal fatto che nel corpo dell'atto di citazione è evidente che la domanda volta a ritenere simulato/revocato l'atto di dotazione dei beni immobili in *trust* viene rivolta anche nei confronti del *trustee*. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione va, pertanto, rigettata.

Sulla natura di litisconsorte necessario del *trustee* non è, peraltro, dato dubitare, conformemente alla giurisprudenza di merito prevalente (Trib. Cassino, 8 gennaio 2009), in considerazione del fatto che il *trustee* è il soggetto che amministra il patrimonio nell'interesse dei beneficiari. Del resto il *trustee* è il proprietario fiduciario del bene o del diritto il cui trasferimento è impugnato poiché ritenuto lesivo dei diritti del creditore ed in quanto tale è il soggetto nei cui confronti deve eseguirsi ed avere effetto la pronuncia che dichiara l'inefficacia del trasferimento e nei cui confronti procedere ex art. 602 c.p.c. all'esito del giudizio.



Quanto alla pretesa contraddittorietà della proposizione contestuale di una azione di simulazione e di una azione revocatoria (come avviene peraltro di consueto, trattandosi di strumenti concorrenti di conservazione della garanzia patrimoniale del simulato/revocando dante causa), si tratta di azioni che si fondano ordinariamente sulle medesime allegazioni in fatto, deducendo l'attore in via gradata la insussistenza di un negozio dissimulato (simulazione assoluta) e (al contrario) l'effettiva volontà negoziale di creare una interposizione reale nella titolarità formale del bene del dante causa in frode alle ragioni creditorie dell'attore (azione revocatoria).

Quanto, poi, all'oggetto delle azioni proposte, parte attrice correttamente deduce che oggetto della domanda è l'atto di dotazione di beni in *trust* e non l'atto costitutivo del *trust*. E' questo l'atto pregiudizievole contro il quale si dirigono le azioni proposte dall'attore.

Parimenti non può ritenersi tardivo l'intervento del terzo C, V. S.C., intervento che ha natura di intervento autonomo in quanto ha interesse all'estensione degli effetti della domanda nei suoi confronti. Il terzo è intervenuto in giudizio nel termine concesso per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., il che consente di utilizzare pienamente il materiale probatorio documentale offerto dal terzo intervenuto (come tratteggiato sommariamente *supra* 1.1).

1.4 – Passandosi al merito delle azioni proposte, la domanda di simulazione è infondata.

In primo luogo deve rilevarsi come (pur avendo l'atto di istituzione del *trust* evidenziato tra i beneficiari lo stesso disponente) il *trust* è stato istituito per soddisfare le esigenze dei beneficiari, specificamente nominati nell'atto (i menzionati familiari del disponente). Così come, pur non essendo stato formalmente istituito un Guardiano (la cui mancanza non inficia l'atto istitutivo del *trust*), sono individuati i soggetti che possono procedere alla revoca o sostituzione del *trustee*.

Il TRUST ha con tutta evidenza interposto un *trustee* nella gestione dei beni successivamente conferiti dal F per consentirne la gestione nell'interesse dei beneficiari, con particolare riferimento al coniuge e ai discendenti del disponente. Né rilevano circostanze quali il conferimento dell'intero patrimonio immobiliare nel *trust* o il preteso elemento psicologico del F (la consapevolezza dell'esposizione debitoria nei confronti del creditore attore e di quello intervenuto), in quanto circostanze non gravemente indiziarie dell'intenzione di una intestazione fittizia nel patrimonio immobiliare oggetto di conferimento nel *trust*. Né si rinvencono elementi nelle clausole dell'atto di dotazione dei beni in *trust* tali da inferire che l'istituente non volesse perseguire l'interesse indicato nell'atto di *trust*.

La domanda di simulazione va, pertanto, rigettata.

1.5 – Fondata è, invece, l'azione revocatoria proposta dall'attore anche nei confronti del terzo intervenuto.

Incontestata è la sussistenza dei crediti del creditore attore e dell'odierno intervenuto all'atto dell'assunzione delle obbligazioni fideiussorie (2011), crediti che peraltro non assurgono al rango di fatto costitutivo della domanda ma di condizione dell'azione ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, ovvero presupposto della domanda idoneo a connotare la fattispecie della revocatoria proposta per l'inefficacia di



atti negoziali successivi al sorgere del credito.

Parimenti sussiste l'*eventus damni*, avendo l'atto di costituzione in *trust* sottratto all'aggressione patrimoniale dei creditori numerosi beni immobili di proprietà del F. , il che ha reso grandemente difficoltoso il recupero forzoso del credito dell'attore e del creditore intervenuto.

Sussiste il *consilium fraudis* del F. nei confronti dell'attore all'atto della costituzione del conferimento dei beni immobili nel *trust*. Il F. , quale fideiussore e (pacificamente) Presidente del Consiglio di Amministrazione di R. E. , non poteva ignorare la situazione di difficoltà finanziaria nella quale si dibatteva la società, comprovata dalla revoca degli affidamenti, che mise capo alla revoca degli affidamenti in data 25.05.2012. Il conferimento in *trust* di numerosi beni immobili da parte del F. in data 16.05.2012 si pone, pertanto, in stretta connessione cronologica con la revoca degli affidamenti ed è gravemente ed inequivocabilmente sintomatico della consapevolezza di ledere la garanzia del creditore.

Analogamente sussiste il *consilium fraudis* in relazione alla posizione del creditore intervenuto C. , V. SOC. COOP. Il F. era fideiussore di S. debitore del creditore intervenuto, sin dal 2011, società che aveva visto perdere i propri mezzi propri nel corso dell'esercizio 2012 e che vedeva il rapporto di conto corrente sostanzialmente a rientro quanto meno dal mese di luglio 2012. Anche in questo caso il conferimento di beni in *trust* si pone in connessione cronologica con l'insorgenza della situazione di difficoltà finanziaria dell'obbligato principale, che non poteva non essere nota al F. ed è quindi sintomatica della consapevolezza di ledere la garanzia del creditore.

Non rileva, pertanto, che il trasferimento di alcuni beni immobili sotto il controllo del *trustee* nominato sia stato eseguito prima che entrambi gli istituti bancari dichiarassero la loro volontà di escutere le fideiussioni, perché la situazione di difficoltà finanziaria degli obbligati principali e la consapevolezza di tali circostanze da parte del F. nelle sue spiegate qualità, era già in atto.

Non è necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del *trustee*, in quanto l'atto deve ritenersi a titolo gratuito. Nella specie il disponente non ha trasferito alcuna passività in capo ai beneficiari se non i soli *assets* attivi (beni immobili); conseguentemente, stante la finalità del *trust* di segregare una consistente porzione patrimoniale del disponente quale atto di liberalità di tutela del patrimonio a favore dei beneficiari (Trib. Cassino, 8 gennaio 2009; Trib. Genova 18 febbraio 2015), esso va assimilato a un atto di liberalità a favore di determinati soggetti e, pertanto, analogo ai vincoli di destinazione, accomunato per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali (Cass., Sez. 6/V, Ord. 24 febbraio 2015, n. 3735).

La domanda revocatoria va, pertanto, accolta come da dispositivo.

Né può farsi luogo alla riduzione della domanda ad alcuni immobili come richiesto dai convenuti, posto che la revocatoria riguarda nel suo complesso un atto unitario.

2 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di B. P.

E. R. CA SOC. COOP. nei confronti di M. F. e



P. & A. SRL e sulle domande riconvenzionali di M. F. con l'intervento di C. V. S.C., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

I – rigettata ogni ulteriore domanda:

a) dichiara la sussistenza dei presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardo il seguente atto di dotazione di beni in trust: atto di dotazione di beni a trust del 16 maggio 2012 a ministero del notaio Dott. Lorenzo Stucchi, rep. n. , racc. n. , registrato il 31 maggio 2012 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Lodi al numero 3448, serie IT, con cui il sig. F. M. ha dotato il "TRUST ", dei seguenti beni immobili di sua proprietà:

Nel Comune di Milano, Via , appartamento posto al piano rialzato composto da due locali oltre i servizi con annesso vano al piano secondo sottotetto, censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

cate 2, subalterno 9, via Filippini, classe 5, vano 1, censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel Comune di Milano, via , laboratorio con uffici tecnici posto al piano terreno del Fabbricato 3 con soppalco ed annessi tre posti auto siti al piano terreno nel parcheggio C e due posti auto siti al piano terreno nel parcheggio A, il tutto censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel Comune di Milano Via , monolocale con servizio posto al piano terzo, con diritto ai servizi comune allo stesso piano censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

Parcelle n. 1, censito nel catasto Fabbricati di Milano come segue:

Nel comune di Milano Via Lucio Cornelio Silla fabbricato da cielo a terra costituito da appartamento posto al piano terreno composto da tre locali oltre i servizi con annesso box in corpo staccato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Milano come segue:

IL CASO.it



Nel Comune di Aprica Via Clef snc, nel complesso denominato "Le Casucce" abitazione interno I0 composta da cantina al piano terra, soggiorno con cucina, servizio e tre cantine al piano primo, due camere, disimpegno e servizio al secondo piano, il tutto collegato da scala interna con annessi posto auto al piano terreno e box al piano interrato nonché antistante e retrostante giardino di pertinenza, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Aprica come segue:

Nel Comune di Campione d'Italia via Belvedere n. 2, le seguenti porzioni immobiliari:
appartamento posto al piano secondo composto da tre locali oltre i servizi con annesso vano di cantina posto al piano seminterrato;
posto auto sito al piano seminterrato
il tutto censito nel Catasto Fabbricati di Campione d'Italia come segue:

e, per l'effetto, lo dichiara revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. e pertanto inefficace nei confronti della stessa Banca.

b) dichiara il suddetto atto di dotazione di beni in trust del 16 maggio 2012 a rogito del Notaio Dott. Lorenzo Stucchi di Lodi, n. rep. _____ e n. racc. _____ revocabile ex art. 2901 c.c. e inefficace nei confronti di C. _____ S.C.;

2 - Condanna altresì M. _____ F. _____ e P. _____ & A. _____ SRL in solido tra loro a rimborsare alle altre parti le spese processuali, che liquida per l'attore B. _____ P. _____ 'E. _____ R. _____ SOC. COOP. in Euro 12.702,48, di cui Euro 702,48 per anticipazioni, Euro 12.000,00 per compensi e per il creditore intervenuto C. _____ V. _____ S.C. Euro 8.000,00, il tutto oltre 15% spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.

Milano, 18 maggio 2015

Il Giudice Unico
dott. Filippo D'Aquino

